



*Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza*

Prot n. 122 del 12/12/2016

206

Genova, 7 dicembre 2016

Prot. n. PG/2016/302687

Class. 2016/C2.4/78

Al Signor Presidente
I Commissione

Al Signor Presidente
III Commissione

Loro Sedi

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Sede

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

Sede

Oggetto: Proposta di legge n. 124 del 7
dicembre 2016.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

Ai Gruppi Consiliari

Loro Sedi

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa del
Consigliere Giovanni De Paoli, avente ad oggetto:

**"ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEI COMUNI ADERENTI AL «BARATTO
AMMINISTRATIVO»".**

Alle Commissioni I e III riunite per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo
comma, del Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 85, primo comma, del
Regolamento stesso.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma,
lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere
obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del
Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Francesco Bruzzone)



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

P.D.L.

124	07.12.2016
-----	------------

Oggetto:

"ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEI COMUNI ADERENTI AL
«BARATTO AMMINISTRATIVO»"



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE

Giovanni De Paoli

**“Istituzione dell’Albo Regionale dei Comuni aderenti al «Baratto
Amministrativo» ”.**

RELAZIONE

L'attuale crisi economica induce a riflettere con maggiore attenzione sulla situazione in cui si trovano le famiglie, le quali, da un lato, affrontano difficoltà di occupazione lavorativa e, dall'altro, si trovano a dover fronteggiare tassazioni comunali che mettono a rischio l'equilibrio (già precario) della maggior parte dei nuclei familiari.

In tale contesto l'applicazione dell'articolo 24 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con Legge 11 novembre 2014 n. 164, può costituire un elemento di vicinanza ed assistenza al cittadino ("Art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio): i Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e, in genere, la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.

L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute").

Tale legge prevede la prestazione, da parte del cittadino, per pulizia e abbellimento delle aree verdi, di piazze e strade, ma anche manutenzione e recupero di aree e beni immobili inutilizzati.

Il nostro territorio regionale è composto da Comuni con grande estensioni di territorio verde e boschivo, con strade che, attraversando detti luoghi, creano la necessità di una particolare manutenzione quindi un costo per l'Ente Comunale. Tale normativa potrebbe, nei confronti del Comune, essere una soluzione alla difficoltà economica di reperire fondi per la manutenzione stessa.

L'apporto di snellimento burocratico, che si prefigge tale norma, avvicina le esigenze del cittadino all'Amministrazione Comunale in modo che il primo possa trovare una nuova risorsa operativa nell'Ente stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione dell’Albo Regionale dei Comuni aderenti al <<Baratto Amministrativo>>”.

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente Legge istituisce “L’Albo Regionale dei Comuni aderenti <<Baratto Amministrativo>>”;
2. Fa parte integrante dell’Albo il regolamento attuativo debitamente accettato dai Comuni aderenti;
3. Il suddetto regolamento è emanato dalla Giunta Regionale entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente Legge Regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Articolo 2

(Contenuti)

1. All’interno dell’Albo saranno registrati i Comuni che intendono adottare la formula del “Baratto Amministrativo”, come regolamentato dall’articolo 24 del Decreto Legge n. 133/2014, convertito con L. n. 164/2014;
2. L’iscrizione all’Albo prevede la copertura assicurativa per i soggetti che si sottoporranno alle mansioni di baratto.

Articolo 3

(Obblighi dell’Ente Comunale)

1. Il Comune aderente è obbligato a redigere formale progetto per il contribuente, tale da identificare periodo e obiettivi di lavoro;
2. L’Ente Comunale è onerato del controllo dell’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo e del regolare svolgimento del lavoro stesso;
3. L’Amministrazione Comunale si obbliga a redigere progetto di scomputo delle imposte in riferimento al contribuente singolo.

Articolo 4

(Mansioni lavorative)

1. Il contribuente presta la propria opera identificando la mansione più specializzata a lui adatta sia per la formazione personale che per l'idoneità fisica ;

Articolo 5

(Luoghi e mansioni di intervento)

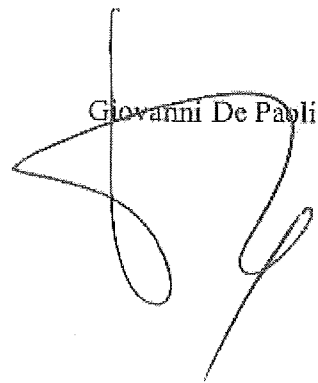
1. I Comuni si obbligano a individuare luoghi e mansioni di intervento sul territorio di propria competenza tale da rendere la scelta del cittadino consapevole;
2. La durata giornaliera di impegno civico del cittadino deve rispettare le normative applicabili in ambiente di normativa lavoristica.

Articolo 6

(Norma finanziaria)

1. L'attuazione della presente Legge Regionale avviene compatibilmente con le disponibilità autorizzate dalla Legge di Bilancio Regionale.

Giovanni De Paoli

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. De Paoli', written over the printed name.